

# La motivazione della sentenza deve essere autosufficiente?

di [Isabella Buscema](#)

Pubblicato il 11 Maggio 2023

Una delle questioni più importanti, inerente alla **motivazione della sentenza**, posta diverse volte all'attenzione della giurisprudenza, è quella avente ad oggetto la c.d. **motivazione "per relationem"**.

Il giudice deve fornire, anche sinteticamente, le ragioni per cui condivide le statuizioni espresse in primo grado, sussistendo in caso contrario la nullità della sentenza per carenza di motivazione? Quali sono le **conseguenze** che la **motivazione meramente "richiamata" produce** stante l'impossibilità di individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo?

Il giudice del gravame si può limitare a richiamare (confermandola) la sentenza di primo grado, ovvero una pronuncia avente ad oggetto la medesima fattispecie?

Le **pronunce dei giudici tributari**, si possono **risolvere in semplici richiami alle ragioni** assunte dai precedenti giudici ovvero in "*clausole di stile*" o in formule quali "*integralmente condiviso quanto risulta da ...*"?

## La motivazione per relationem della sentenza: il principio

In materia di impugnazioni **la motivazione per relationem è ammissibile purché il giudice d'appello**, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, **esprima**, sia pure in modo sintetico, **le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti**, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto.

Deve, viceversa, essere **cassata la sentenza d'appello** quando la **laconicità della motivazione adottata**, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di



appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi del gravame.

Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione.

## Il caso di Cassazione

Il fisco ha denunciato, con il ricorso in cassazione, la **nullità della sentenza impugnata** per violazione [degli artt.132 cod. proc. civ.](#), 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., 36 [d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546](#), in relazione [all'art.360](#), primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

L'ufficio ha denunciato la nullità della **sentenza impugnata perché affetta dal vizio di motivazione inesistente, contraddittoria o meramente [apparente](#)**, ovvero per *relationem* alla decisione di **primo grado**, senza palesare l'iter logico giuridico seguito.

## Pronuncia

Gli Ermellini, con la pronuncia citata, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento